

**CIRCOLARE CLIENTELA – 9 b /2025**

**DL 30.6.2025 n. 95 (c.d. decreto “Omnibus”) -  
Novità apportate in sede di conversione nella L. 8.8.2025 n. 118  
Sanatoria tardivi versamenti ravvedimento CPB 2024-2025**

Con il DL 30.6.2025 n. 95, pubblicato sulla G.U. 30.6.2025 n. 149 ed entrato in vigore l'1.7.2025, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 30.6.2025 n. 95 è stato convertito nella L. 8.8.2025 n. 118, pubblicata sulla G.U. 9.8.2025 n. 184 ed entrata in vigore il 10.8.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 95/2025.

L'art. 9-bis del DL 95/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una disposizione volta a sanare i tardivi versamenti dell'unica o della prima rata delle imposte sostitutive determina-te in applicazione del regime del ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, fruibile dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

1

In base all'art. 2-quater co. 8 del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143, il versamento delle imposte sostitutive doveva essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 31.3.2025;
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggior-rate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 95/2025 convertito, il pagamento in unica soluzione o della prima rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, è considerato tempestivo. In ogni caso, il versamento deve essere eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.

I cinque giorni successivi al 31.3.2025 scadevano il 5.4.2025, il quale cadeva di sabato. In applicazione della disposizione generale di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, il termine è prorogato a lunedì 7.4.2025. Pertanto, i contribuenti che hanno effettuato il versamento dell'unica o della prima rata entro questa data possono continuare a beneficiare del regime del ravvedimento 2018-2022.

In caso di versamento rateale, deve risultare tempestivo anche il versamento delle rate successive alla prima, la cui tardività non è sanata dalla disposizione in commento.